

## **TI\_GERICHTE 11.2010.128 vom 11. Oktober 2011**

TI Tribunale d'appello, 2011-10-11, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2010.128](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2010.128)

FR: TI\_GERICHTE 11.2010.128 du 11 octobre 2011

IT: TI\_GERICHTE 11.2010.128 del 11 ottobre 2011

### **Regeste**

Azione di mantenimento

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

Accertato che il convenuto è un lavoratore indipendente, il Pretore ne ha calcolato il reddito in base al guadagno medio conseguito fra il 2007 e il 2009 in € 2072.– mensili (fr. 2838.– mensili). Da tale importo egli ha rifiutato di dedurre quanto l'interessato pretendeva di destinare a un fondo di tesoreria fisso (“fondo spese”) per garantire l'esercizio dell'azienda in caso d'imprevisti, non essendo stata dimostrata l'esistenza di quel fondo. Circa il fabbisogno minimo di lui, il primo giudice l'ha stimato in fr. 2208.– (recte : fr. 2283.–) mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, locazione fr. 685.–, premio della cassa malati fr. 73.–, assicurazione dell'economia domestica e responsabilità civile dell'automobile fr. 75.35, spese per l'esercizio del diritto di visita fr. 250.–), non riconoscendo rimborsi di debiti né imposte. Quanto a RA 1, il Pretore ne ha determinato il guadagno in fr. 3695.– mensili (fr. 1494.75 da attività lucrativa al 50% e fr. 2200.– da indennità di disoccupazione), a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2545.30 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, locazione fr. 1000.–, premio della cassa malati 159.80, assicurazione dell'economia domestica e contro la responsabilità civile fr. 35.50). Infine il Pretore ha stimato il fabbisogno in denaro di AO 1 in fr. 2075.– mensili (compresa la retta dell'asilo di nido di fr. 405.–) sulla base delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo. Ciò posto, egli ha obbligato AP 1 a versare un contributo alimentare di fr. 630.– mensili, corrispondenti alla differenza tra il reddito e il fabbisogno minimo di lui.

#### **E. 3**

L'appellante sostiene che il Pretore avrebbe dovuto dedurre dal suo reddito un certo importo da destinare a un fondo di tesoreria fisso per garantire l'esercizio della professione in caso d'imprevisti, la costituzione di un tale fondo essendo l'unico mezzo per garantire un capitale proprio senza indebitamento. Al primo giudice egli rimprovera inoltre di non avere valutato in virtù del principio inquisitorio “l'opportunità di dover considerare perlomeno in parte l'esistenza di un fondo a garanzia degli imprevisti”. Da quest'ultima doglianza va subito sgombrato il campo, giacché il principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (art. 280 cpv. 2 CC) non esonera una parte dal sostanziare per quanto possibile i fatti a lei noti, né impone al giudice di sopperire alla più totale mancanza di prove se non per il bene del figlio (Rep. 1994 pag. 311 con riferimenti; v. anche DTF 128 III 413 consid. 3.2.1). E il bene del figlio non consiste sicuramente nel ridimensionare per iniziativa del giudice il reddito del genitore. Si aggiunga che, dandosi contestazioni pecuniarie, un

appellante non può limitarsi a domande indeterminate, ma deve cifrare le sue richieste (Rep. 1993 pag. 228 consid. b; identico principio vige sul piano federale: DTF 134 III 235 consid. 2). Invano si cercherebbe nell'appello un accenno all'ammontare della riduzione pretesa dal convenuto. Del resto, si volesse anche supporre che il fondo a garanzia degli imprevisti ammonti a € 10 000.– (come figura nelle conclusioni: pag. 5 in alto), ciò non gioverebbe all'interessato. Per tacere del fatto che in un primo tempo la riserva sembrava obbligatoria (riassunto scritto del 16 luglio 2010, pag. 5; conclusioni del 28 ottobre 2010, pag. 4), salvo poi non rivelarsi tale (appello pag. 5), nulla rende verosimile l'imprescindibilità della sua costituzione né, tanto meno, la prassi evocata dall'appellante circa l'ammontare della medesima (da tre a sei mesi di salario). Né risulta dagli atti che essa sia mai stata costituita. Non si disconosce che per ragioni di strategia aziendale può essere utile operare determinati accantonamenti destinati a fronteggiare imprevisti, ma a parte il fatto che tali accantonamenti andrebbero inseriti nel bilancio aziendale – ciò che non è il caso in concreto – la costituzione di simili riserve non può andare a discapito degli obblighi di mantenimento verso la figlia minorenni. Ne segue che in proposito l'appello non ha consistenza.

#### **E. 4**

Relativamente al proprio fabbisogno minimo, l'appellante chiede di riconoscergli l'intero canone di locazione (fr. 1144.05 mensili). Ora, di principio il costo dell'alloggio da inserire nel fabbisogno minimo di un genitore corrisponde a quello effettivo. Deve però essere consono alle condizioni finanziarie di lui. Si ammettesse nella fattispecie l'intera pigione di € 850.– mensili (doc. 4), l'interessato non avrebbe praticamente alcun margine per contribuire al mantenimento della figlia, ciò che egli sapeva fin dall'inizio della causa. Né egli si confronta con il rimprovero mossogli dal Pretore, poiché non spiega la necessità di un appartamento da € 850.– mensili quando fino al maggio del 2010 egli spendeva solo € 514.– (doc. O), pari a circa fr. 700.– mensili. Nulla induce poi a ritenere che la pigione dell'appartamento da lui occupato insieme con la madre sia di favore solo perché l'appartamento è proprietà della nonna materna. Ciò posto, l'apprezzamento del primo giudice resiste una volta ancora alla critica.

#### **E. 5**

Per quanto riguarda RA 1, l'appellante sostiene che il reddito di lei ammonta a fr. 3768.50 mensili e non solo a fr. 3695.–, facendo valere che l'indennità di disoccupazione da lei riscossa ammonta a fr. 2273.75 mensili e non a soli a fr. 2200.–, come ha accertato il Pretore. La censura non può essere condivisa. Nella fattispecie non è in discussione il guadagno di fr. 1494.75 percepito da RA 1 per l'attività al 50% svolta alle dipendenze della \_\_\_\_\_ Sagl (doc. G). Quanto all'indennità di disoccupazione, è vero che nel maggio del 2010, dopo avere iniziato l'attività lucrativa, l'interessata ha ricevuto fr. 2273.75 (doc. H, 3° foglio). Se si pensa tuttavia che le indennità variano di mese in mese e che dal giugno del 2010 il contributo LPP a carico degli assicurati è passato all'1.25% (art.

#### **E. 8**

Entrambi i genitori devono partecipare al mantenimento dei figli secondo le loro possibilità (art. 276 e 285 cpv. 1 CC). Questa Camera ha già avuto modo di spiegare anni addietro che la chiave di riparto fra genitori deve orientarsi al rispettivo margine di disponibilità mensile (da ultimo: sentenza inc. 11.2009.12 del 26 maggio 2011, consid. 4h con numerosi rimandi). Ciò premesso, AP 1 ha un reddito di fr. 2838.– mensili e un fabbisogno minimo di fr. 2283.– mensili, onde un margine disponibile di fr. 555.– mensili. RA 1 ha entrate per fr.

3695.– mensili e un fabbisogno minimo di fr. 2210.–, sicché il suo margine disponibile ammonta a fr. 1485.– mensili. L'istante, senza redditi, ha un fabbisogno in denaro di fr. 1685.– mensili. Nel complesso i genitori hanno una disponibilità di fr. 2040.– mensili. Nelle circostanze descritte si giustifica di chiamare il convenuto a finanziare il mantenimento in denaro di AO 1 con fr. 460.– mensili arrotondati. L'appello va accolto di conseguenza entro questi limiti.

#### **E. 9**

Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero il vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese). Ottenendo causa vinta solo in parte, l'appellante andrebbe tenuto così ad assumere una quota della tassa di giustizia e delle spese. Tutto induce a ritenere però che nel caso specifico la riscossione di oneri si tradurrebbe in un mero costo aggiuntivo per l'ente pubblico, la situazione finanziaria dell'interessato e la sua residenza in Francia rendendo verosimilmente illusorio un incasso effettivo. Tanto vale ragionevolmente, in simili frangenti, soprassedere a prelievi, mentre non si giustifica di assegnare ripetibili all'istante, le cui osservazioni all'appello sono tardive (sopra, consid. 1). L'irricevibilità delle osservazioni all'appello fa sì, del resto, che l'istante vada trattato come chi rimane silente. E chi non reagisce a un appello non può essere tenuto al versamento di oneri processuali qualora l'appello sia accolto (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4), come non può pretendere ripetibili nel caso in cui l'appello sia respinto. Ne discende che AO 1 va mandata esente da spese. Il giudizio odierno non incide in maniera apprezzabile, per altro, sul pronunciato relativo agli oneri di prima sede, che può rimanere invariato.

#### **E. 10**

La richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'appellante merita accoglimento. Già si è visto che AP 1 deve destinare tutta la propria disponibilità finanziaria al mantenimento della figlia. Il suo appello inoltre era parzialmente provvisto di buon fondamento (art. 14 cpv. 1 lett. a vLag), come dimostra l'attuale sentenza. Né si può pretendere che l'interessato, privo di cognizioni giuridiche, procedesse in lite con atti propri (art. 14 cpv. 2 vLag) e nemmeno che rinunciasse ad appellare solo per i costi di procedura (art. 14 cpv. 1 lett. b vLag). Non può essere accolta invece la richiesta di assistenza giudiziaria avanzata da AO 1, il cui memoriale di osservazioni all'appello appariva irricevibile sin dall'inizio perché tardivo (art. 14 cpv. 1 lett. a vLag). Per quel che è dell'indennità spettante al patrocinatore d'ufficio, su cui il giudice deve statuire nella decisione finale da quando il Consiglio di moderazione è stato abrogato il 31 dicembre 2010 (art. 104 cpv. 1 CPC), la nota professionale introdotta dall'avv. \_\_\_\_\_ appare sostanzialmente conforme al regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1). L'onorario, cui va aggiunto un minimo dispendio di tempo per le prestazioni indispensabili dopo l'emanazione della sentenza da parte di questa Camera, e le spese, risultano infatti adeguate all'impegno che un avvocato diligente avrebbe profuso nell'adempimento del mandato e al grado di complessità della pratica.

#### **E. 11**

Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF raggiunge la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile (riduzione del contributo alimentare da fr. 630.– a fr. 146.– mensili fino alla maggiore età della figlia). La decisione sull'assistenza giudiziaria, di natura incidentale, segue la via giudiziaria dell'azione

principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF ). Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 4 della sentenza impugnata è riformato come segue: AP 1 è condannato a versare in via anticipata a RA 1 dal 1° giugno 2009 un contributo alimentare di fr. 460.– mensili per la figlia AO 1. Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili. 3. L'appellante è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria in appello con il gratuito patrocinio dell'avv. \_\_\_\_\_. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per l'appellante al patrocinatore d'ufficio un'indennità di fr. 1150.–. 4. Intimazione a: –; –; – Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Torricella (in estratto, dispositivo n. 3). Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d' appello Il presidente

La segretaria Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso subsidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.